



UNA REGIONE + GRANDE

POR FESR 2014-2020

AZIONE 4.2.1

Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficiamento energetico delle piccole e medie imprese

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015, successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C(2018) 4873 final del 19/07/2018 e decisione C(2019) 4061 final del 5/6/2019;

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE Prioritario 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale".

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 4 (B) "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"

OBIETTIVO SPECIFICO "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"



3bfdc2cc



INDICE

Finalità del Bando

- Art. 1. Finalità e oggetto del Bando
- Art. 2. Dotazione Finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5. Interventi ammissibili
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili
- Art. 8. Forma, soglie e intensità del sostegno
- Art. 9. Regole di cumulo con altre agevolazioni

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11. Valutazione delle domande
- Art. 12. Formazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e concessione del sostegno
- Art. 13. Obblighi a carico del beneficiario

Sostegno

- Art. 14. Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

Verifiche e controlli

- Art. 15. Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 16. Verifiche e controlli del sostegno

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

- Art. 17. Obblighi di informazione e pubblicità
- Art. 18. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 19. Informazioni generali
- Art. 20. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne



3bfdc2cc



Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente bando la Regione del Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia “Europa 20-20”, della strategia EUSALP – Azione 9, nonché del Piano Energetico Regionale¹ incentivando le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.
- 1.2 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.3 Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.
- 1.4 In coerenza con quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 1.5 Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017 e ss.mm.ii.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il presente Bando ha una dotazione finanziaria pari a euro 13.346.990,56 (tredicimilionitrecentoquarantaseimilanovecentonovanta/56). È possibile l’assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Allegato H al presente Bando). L’impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione deve, a pena di inammissibilità:
 - a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda di cui all’art.10, paragrafo 10.4 del bando. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;

¹ <http://www.regione.veneto.it/web/energia/piano-energetico-regionale>
<http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina>



3bfdc2cc



- b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato B al presente Bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
- c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- e) non essere un'impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- f) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);
- g) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando, come previsto dall'articolo 125, comma 3, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".
- 4.2 I requisiti di cui al paragrafo 4.1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10, paragrafo 10.4 del presente Bando. La verifica del requisito di cui alla lettera h) del medesimo paragrafo 4.1 sarà circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziati.
- 4.3 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c), per "unità operativa" si intende una struttura produttiva esistente e nella disponibilità dell'impresa proponente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento oggetto di contributo. Si segnala che l'unità operativa dovrà rimanere nella disponibilità dell'impresa proponente per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
- 4.4 Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2 finalizzata a:
- quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
 - individuare opportunità di risparmio energetico per l'unità operativa oggetto dell'intervento, che consentano di quantificare il risparmio energetico, e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020);
 - quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua;
 - quantificare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, raggiungibili alla conclusione del progetto per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua.
- 4.5 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di partecipazione, anche qualora un intervento riguardi più unità produttive.



3bfdc2cc



Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili

5.1 Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.

5.2 Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:

Fase 1: **valutazione ante intervento** del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

Ai fini del presente Bando possono essere presentate diagnosi energetiche ante intervento eseguite a partire dal **19 luglio 2016**, tuttavia, saranno considerate ammissibili a contributo esclusivamente le spese per le diagnosi energetiche eseguite a partire dal 1° gennaio 2019; a tali fini fa fede la data di redazione della diagnosi.

Fase 2: **elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti** tramite i seguenti interventi che devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi di cui alla fase 1 e avviati successivamente alla data della diagnosi stessa, a pena di decadenza del contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso:

- a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori "Energy intensive", al settore commerciale e al settore turistico);
- d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi;
- e) interventi definiti di tipo "soft" (quali, ad esempio, l'installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo "hard" (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.)
- f) interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili;
- g) sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer, ecc.);
- h) installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all'autoconsumo, cioè destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento. Tali interventi sono ammissibili solamente nell'ambito di un progetto di efficientamento energetico che comprenda anche uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere



3bfdc2cc



da a) a g) e che comporti, con esclusivo riferimento ai suddetti interventi di cui alle lettere da a) a g), un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.

Pertanto, gli interventi di cui alla presente lettera h) non concorrono al computo del risparmio energetico conseguibile di cui all'art. 11, paragrafo 11.2.

Il sopracitato requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica.

Fase 3: **valutazione post intervento di raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti** previsto al paragrafo 5.2, Fase 1, attraverso, alternativamente:

- a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2 ed entro e non oltre la data di conclusione del progetto previsto al paragrafo 5.6.

- 5.3 Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico suggerite dalla diagnosi energetica ante intervento di cui al paragrafo 5.2, Fase 1, interventi, rientranti tra quelli indicati alle lettere da a) a g) del paragrafo 5.2, che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.
- 5.4 Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata di cui alla fase 3, lett. a) sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 102 del 2014. Il valore del fabbisogno energetico annuo deve essere indicato al netto di eventuali aumenti di produzione.
- 5.5 La valutazione post intervento di cui al paragrafo 5.2, Fase 3, deve evidenziare il raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO₂ equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua.
- 5.6 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del **10 maggio 2022**. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute²;
 - ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a contributo, come attestato dalla valutazione post intervento di cui al paragrafo 5.2, Fase 3.
- 5.7 Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 5.8 I progetti sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

² **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all'articolo 14, paragrafo 14.7.



3bfdc2cc



Art. 6 Spese ammissibili

6.1 Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento; le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
- b) costi relativi a lavori edili e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera b), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- c) spese tecniche per le diagnosi energetiche:
 - c.1) ante intervento, di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1;
 - c.2) post intervento, di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 3, lettera b).Tali spese sono ammissibili nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna. Inoltre, dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91). La spesa per la diagnosi energetica ante intervento è ammissibile esclusivamente per diagnosi energetiche eseguite a partire dal 1° gennaio 2019, fermo restando quanto previsto all'art.5, paragrafo 5.2, Fase 1;
- d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- e) premi versati per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relativi alla fidejussione di cui all'articolo 14, paragrafo 14.3.

È data facoltà al beneficiario di scegliere il regime d'aiuto per l'erogazione del sostegno, tra quelli indicati all'art. 8, paragrafo 8.1.

In caso di scelta del regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, di cui all'art. 8, paragrafo 8.1 lett. b), il sostegno è concesso:

- per le spese di cui alle lettere a), b), c.2) ed e) ai sensi degli articoli 38 e 41 del medesimo Regolamento;
- per la spesa di cui alla lettera c.1), ai sensi dell'art. 49;
- per la spesa di cui alla lettera d), ai sensi dell'art. 18.

6.2 Ai fini della loro ammissibilità:

- le spese devono essere:
 - sostenute e pagate esclusivamente dall'impresa beneficiaria³. A tal fine, fa fede l'instestazione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali nonché del giustificativo di pagamento;
 - sostenute e pagate interamente ed esclusivamente dall'impresa beneficiaria⁴ tra:
 - il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la diagnosi energetica ante intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1;
 - la data di presentazione della domanda e il **10 maggio 2022** per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 2 e Fase 3, lettera b).A tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
 - pertinenti al progetto proposto e ammesso al contributo;
 - riferite ad attività svolte nell'unità operativa oggetto dell'intervento;
 - riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
- i beni devono:
 - essere nuovi di fabbrica⁵ e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;

³ Sono pertanto escluse spese e pagamenti non direttamente attribuibili alla PMI beneficiaria del Bando (es. soci, amministratori)

⁴ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto di macchinari).



3bfdc2cc



- essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario;
- essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con il codice attività Istat ATECO 2007 del fornitore;
- non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.

6.3 Nel caso di scelta del regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 38 e 41, di cui al successivo art. 8, paragrafo 8.1, lett. b), i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire le finalità previste dal Bando. Nello specifico, ai sensi dell'art. 38 citato, tali costi sono determinati come segue: se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile. La medesima metodologia è applicata, ai sensi dell'art. 41 citato, per il calcolo dei costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (si veda quanto riportato nell'Allegato H al presente Bando "**Estratto delle principali normative richiamate nel Bando**"). La quantificazione degli investimenti supplementari di cui al periodo precedente deve essere indicata nella diagnosi energetica ante intervento e nella relazione asseverata o diagnosi energetica post intervento di cui all'art. 5, paragrafo 5.2; inoltre, l'impresa dovrà fornire, in sede di rendicontazione, la documentazione utilizzata per la suddetta quantificazione.

Art. 7 Spese non ammissibili

- 7.1 I beni devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,⁵ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- 7.2 A puro titolo esemplificativo, non sono ammesse le seguenti spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 6:
- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
 - b) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per oneri e contributi di costruzione;

⁵ **Beni nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

⁶ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).



3bfdc2cc



- d) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
- e) notari e relative imposte e tasse;
- f) relative a scorte;
- g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- h) per le perdite su cambio di valuta;
- i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- j) già coperte da altre agevolazioni pubbliche, salvo quanto previsto all'articolo 9;
- k) forfettarie;
- l) royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
- m) relative all'I.V.A., tasse e imposte, spese bancarie;
- n) per materiale di consumo (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera); materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, sostituzione di lampadine non a led, ecc.);
- o) per consulenze di qualsiasi tipo, salvo quelle di progettazione, direzione lavori, collaudo e diagnosi energetiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera b);
- p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, abbonamenti, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, e simili);
- q) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- r) relative a beni usati;
- s) relative a commesse interne;
- t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
- u) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi e simili);
- v) riferite a investimenti di mera sostituzione - senza risparmio energetico - di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale della stessa tipologia di quelli già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
- w) per l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto di merci e di persone;
- x) spese per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti;
- y) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili".

Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno

- 8.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 6, paragrafo 6.1, l'impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere uno dei seguenti regimi di aiuto:
- a. regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
 - b. regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza", 38 "Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica", 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" e 49 "Aiuti per gli studi ambientali".
- Il regime d'aiuto sarà selezionato dall'impresa richiedente all'interno del quadro "Interventi" della domanda in SIU.
- 8.2 Il regime di aiuto selezionato, ai sensi del paragrafo 8.1, non potrà essere modificato dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo, di cui all'articolo 10, paragrafo 10.4, pena la revoca totale del contributo.
- 8.3 Per le spese, per le quali il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'agevolazione è subordinata, in particolare, al



3bfdc2cc



rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di cui al paragrafo 8.6 (euro 24.000,00).

- 8.4 Nel caso di scelta del regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazioni sono concesse sulla base di quanto disposto dagli articoli 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza", 38 "Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica", 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" e 49 "Aiuti per gli studi ambientali"; in particolare, si rammentano le seguenti disposizioni:

Art. 38:

- non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
- i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica (si veda art. 6, paragrafo 6.2);
- non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica;

Art. 41:

- i costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

- 8.5 L'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile.

8.6 L'agevolazione è concessa:

- nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- nel limite minimo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00 (ottantamila/00).

- 8.7 Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00.

- 8.8 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% ⁷ dell'importo originariamente ammesso all'agevolazione e non inferiore a euro 80.000,00; in ogni caso, il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.6.

- 8.9 Altresì, ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, le quote di risparmio energetico e/o di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti conseguite alla conclusione del progetto devono essere almeno pari alle riduzioni dei consumi di energia e/o delle emissioni di gas climalteranti indicati nella diagnosi energetica ante intervento per singolo intervento o singola opportunità di efficientamento.

⁷ Si rimanda all'art. 15.3 lett. b) che indica le modalità di riduzione del contributo in caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.



Art. 9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

9.1 Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 1407/2013). In particolare, nel caso di cumulo con aiuti di cui agli artt. 38 e 41 del Regolamento generale d'esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014), si specifica che sono ammessi come costi ammissibili i soli costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica o per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si precisa che i costi degli interventi ammissibili dal presente bando non sono completamente sovrapponibili ai costi degli investimenti supplementari ammissibili ai sensi degli artt. 38 e 41 del Reg. (UE) n. 651/2014 con la conseguenza che, se un'impresa intende avvalersi del cumulo di aiuti sugli stessi costi ammissibili, la stessa deve presentare una perizia tecnica asseverata/giurata attestante lo scorporo dei costi degli investimenti supplementari, come definiti dai citati artt. 38 e 41 (su cui può applicare il cumulo), dai costi totali dell'investimento ammesso al contributo ai sensi del presente Bando.

Conseguentemente il cumulo:

- del sostegno in de minimis concesso sulla base del presente bando (30% delle spese ammissibili) per i costi degli investimenti scorporati;

con

- il sostegno ottenuto o richiesto in regime di esenzione secondo la disciplina degli artt. 38 e 41 del regolamento di esenzione n. 651/2014;

non potrà superare le intensità di aiuto massime stabilite dal Reg. (UE) n. 651/2014.

9.2 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Presentazione delle domande e istruttoria**Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda**

- 10.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 10.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è inoltre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
- 10.3 Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri (in particolare, il quadro INTERVENTI deve essere compilato fino al livello di dettaglio) della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 10.10, è possibile procedere alla presentazione della domanda. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
- 10.4 La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno **15 aprile 2020**, fino alle ore 17.00.00 **del 10 settembre 2020**.
- 10.5 Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Server Unico Regionale. Tutti i server regionali sono



3bfdc2cc



sincronizzati via protocollo NTP (Network Time Protocol) con server che erogano tale servizio in maniera ufficiale.

- 10.6 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.7 La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
- 10.8 La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
- 10.9 Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8 la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al paragrafo 10.4;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
 - non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo 10.10.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.

- 10.10 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8, la seguente documentazione:
- a) Progetto (Allegato C al presente Bando), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda nonché dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014. Nel caso di scelta del regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, il progetto dovrà essere corredato della documentazione utilizzata per individuare l'investimento supplementare necessario per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica o per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) diagnosi energetica ante intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 1, sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014;
 - c) copia delle visure catastali, non antecedenti a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione, degli immobili in cui è realizzato il progetto;
 - d) lettera di referenze sottoscritta, digitalmente o con firma autografa corredata da documento d'identità del sottoscrittore, da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) (Allegato E al presente Bando) attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento. Non è necessario presentare la lettera di referenze nel caso in cui l'importo della spesa totale preventivata per il progetto risulti inferiore al 30% del fatturato fatto registrare dall'impresa nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di competenza o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di presentazione della domanda;
 - e) documentazione economica:
 - per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
 - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate;
 - per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;



3bfdc2cc



- per le imprese collegate o associate all'impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;
 - f) dichiarazione, firmata digitalmente o con firma autografa corredata da documento d'identità del rappresentante legale, relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato F al presente Bando);
 - g) eventuali certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001;
 - h) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità dello stesso (Allegato I al presente Bando).
- 10.11 L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni:
- a) dichiarazione sulla dimensione di PMI (Quadro Dimensione dell'impresa);
 - b) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione d'incidenza;
 - c) dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio (Quadro Soggetti de minimis);
 - d) dichiarazione relativa al "rating di legalità" (Quadro Dati specifici);
 - e) quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti in Kg CO₂ equivalente e quantificazione delle stesse post intervento (Quadro dati specifici) ai fini del monitoraggio dell'indicatore CO34 "Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra".

Art. 11. Valutazione delle domande

- 11.1 La domanda di partecipazione al Bando, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA – Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 11.2 La graduatoria provvisoria delle domande è formata sulla base dell'economicità della proposta progettuale, data dal rapporto tra risparmio energetico conseguibile e costo del progetto. Il risparmio energetico conseguibile, espresso in kWh, è rappresentato dalla differenza fra il fabbisogno energetico ante intervento rilevato in Fase 1 e il fabbisogno energetico post intervento ottenibile in Fase 3 (si ribadisce che gli interventi di cui all'art. 5, paragrafo 5.2, lett. h) non concorrono al computo del risparmio energetico conseguibile, ma esclusivamente al costo del progetto). La graduatoria provvisoria è formata in ordine decrescente, a partire dal progetto che presenta il miglior rapporto tra risparmio energetico e costo del progetto⁸.
- 11.3 In caso di ammissibilità della domanda, ai sensi del paragrafo 11.1, il contenuto del progetto è sottoposto a una valutazione di merito tecnico.
- 11.4 La valutazione di merito tecnico è effettuata seguendo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.2 e assegnando un punteggio per ognuno dei criteri di selezione di cui al paragrafo 11.5.
- 11.5 La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Elementi di valutazione del progetto	Attribuzione punteggio
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE		

⁸ Per costo del progetto si intende la spesa tecnica relativa allo stesso, cioè la spesa ammissibile a contributo senza tener conto del limite di euro 500.000,00 sulla base del quale viene calcolato il contributo massimo concedibile. Si specifica per maggior chiarezza che, nel caso di scelta del regime di aiuti secondo la disciplina del regolamento di esenzione n. 651/2014, la spesa tecnica si riferisce ai costi degli investimenti supplementari ammissibili.



3bfdc2cc



Valutazione delle caratteristiche dei soggetti proponenti.	D.1) Conseguimento del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 ⁹	<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”: punti 0 Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0 Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di legalità”: punti -1
Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto (Capacità finanziaria)	B.1) Capacità finanziaria: Progetto presentato da impresa in grado di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’investimento	<ul style="list-style-type: none"> È presente e debitamente compilato l’Allegato E o, in alternativa, rispettato il limite del 30% nel rapporto tra spesa totale preventivata per il progetto e fatturato dell’impresa: punti 1 L’allegato E non è presente o non è debitamente compilato e non è rispettato il limite del 30% nel rapporto tra spesa totale preventivata per il progetto e fatturato dell’impresa: punti 0
VALUTAZIONE DEL PROGETTO		
Appropriatezza della descrizione dello stato dell’arte relativo al problema da risolvere (Capacità operativa e amministrativa)	A.1A) Quantificazione del fabbisogno energetico annuo in kWh e tep	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep: punti 1 Non è stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep: punti 0
	A.1B) Quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente: punti 1 Non è stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente: punti 0
	A.2) La capacità operativa e amministrativa dell’impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata dall’individuazione del problema da risolvere	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il problema da risolvere: punti 1 Non è stato individuato il problema da risolvere: punti 0
Adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato (Capacità operativa e amministrativa)	A.3) La capacità operativa e amministrativa dell’impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata dalla selezione di una soluzione progettuale/innovazione adeguata a risolvere il problema individuato	<ul style="list-style-type: none"> Gli interventi sono previsti dalle proposte migliorative contenute nella diagnosi energetica e permettono di ottenere una riduzione del fabbisogno energetico almeno pari al 9%: punti 1 Gli interventi proposti non sono previsti dalle proposte migliorative contenute nella diagnosi energetica oppure non permettono di ottenere una riduzione del fabbisogno energetico almeno pari al 9%: punti 0
	A.4A) Quantificazione del fabbisogno energetico annuo post intervento progettuale	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep ottenibile al termine del progetto: punti 1 Non è stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep ottenibile al termine del progetto: punti 0
	A.4B) Quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti post intervento progettuale	<ul style="list-style-type: none"> È stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente ottenibile al termine del progetto: punti 1 Non è stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente ottenibile al termine del progetto: punti 0
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PREMIALITÀ		
Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente:	C.1) Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001) (interventi indicati all’art. 5, paragrafo 5.2, Fase 2).	<ul style="list-style-type: none"> L’impresa è già in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001: punti 2 L’impresa non è in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001: punti 0
Soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo	C.2) Previsione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo, per gli interventi indicati all’art. 5, Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> Sono previste e non comportano consumo di suolo: punti 2 Non sono previste: punti 0 Sono previste ma comportano consumo di suolo: punti -1

⁹ L’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- sede operativa nel territorio nazionale;
 - raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.



3bfdc2cc



Riqualificazione delle aree industriali complesse	C.3) PMI dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 8 marzo 2017.	<ul style="list-style-type: none"> Localizzazione nel Comune di Venezia dell'impresa operante nei settori manifatturiero e/o dei servizi alle imprese: punti 2
		<p align="center">Punteggio massimo conseguibile = 13 Punteggio minimo conseguibile = 5 (di cui 1 punto relativo al criterio A.2 capacità operativa e amministrativa, 1 punto relativo al criterio A.3 capacità operativa e amministrativa, 1 punto relativo al criterio B.1 capacità finanziaria)</p>

- 11.6 I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.2 se, in seguito alla valutazione di merito tecnico, ottengono un punteggio di almeno 5 punti. A parità di posizione nella graduatoria provvisoria, la priorità sarà assegnata al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di economicità del progetto e di punteggio assegnato, è data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 11.7 Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) negli elementi di valutazione A.2 e A.3 "Capacità operativa e amministrativa della proposta progettuale" e B.1 "Capacità finanziaria della proposta progettuale".
- 11.8 Il mancato riscontro in sede di rendicontazione delle condizioni che consentono l'attribuzione delle premialità, corrispondenti agli elementi di valutazione del progetto C.1, C.2, e C.3, comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso risulti inferiore al valore minimo di 5 stabilito al paragrafo 11.6, il beneficiario decade dal diritto al contributo con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 12 Formazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e concessione del sostegno

- 12.1 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui all'articolo 11, paragrafo 11.2 e all'attribuzione delle priorità di cui al medesimo articolo, paragrafo 11.6. Gli stessi sono ammessi a contributo sino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 13.346.990,56 (tredicimilionitrecentoquarantaseimilanovecentonovanta/56). La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva:
- a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, sulla base dell'ordine decrescente di economicità delle stesse;
- b) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità.
- Il Decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione. L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC da AVEPA ai soggetti che hanno presentato domanda.
- 12.2 La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
- 12.3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari a euro 13.346.990,56 (tredicimilionitrecentoquarantaseimilanovecentonovanta/56). È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

- 13.1 Il beneficiario si obbliga a:



3bfdc2cc



- a) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
- b) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- c) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- d) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **10 maggio 2022** e presentare la documentazione a giustificazione dell'avvenuta realizzazione del progetto, i giustificativi di spesa e di pagamento, la documentazione volta a giustificare l'avvenuto risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti e il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo entro il termine perentorio del **24 maggio 2022**;
- e) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo;
- f) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- g) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettere a), b) e c) per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo; Qualunque variazione della sede o dell'attività deve essere preventivamente comunicata, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR;
- h) comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR entro 15 giorni l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- i) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- j) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste da AVEPA – Area Gestione FESR o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito, pena l'inammissibilità della domanda e/o la decadenza e conseguente revoca totale del contributo concesso;
- k) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- l) comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR l'eventuale rinuncia al contributo;
- m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che danno visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5, Allegato II) entro e non oltre la presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo;
- n) inserire, coordinandosi con i fornitori, la dicitura "POR FESR [Inserire ID Domanda]" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa;
- o) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione



3bfdc2cc



deve essere trasmessa tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;

- p) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- q) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Sostegno

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 14.1 L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, **acconto** e saldo, ovvero direttamente a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR (par. 2.6.2 "acconti e saldi" sezione II).
- 14.2 I moduli di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione dell'anticipazione, dell'acconto o del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
- 14.3 Il soggetto beneficiario potrà, avvalendosi esclusivamente delle funzionalità del sistema SIU, usufruire dell'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 40% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020 disponibile nel sito internet di AVEPA: www.avepa.it (<http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>) nella sezione POR FESR 2014-2020 > Modulistica generale. L'originale della polizza fideiussoria, se non in formato digitale, dovrà essere dal beneficiario consegnato a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R.¹⁰ ad AVEPA – Area gestione FESR via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BURV del Decreto di approvazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. articolo 12, paragrafo 12.1. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione del saldo del contributo.
- 14.4 Il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite il sistema SIU, chiedere altresì l'erogazione, a titolo di acconto, di un importo minimo pari al 40% del contributo concesso, allegando alla domanda:
 - a. copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: "POR FESR [Inserire ID Domanda]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva inserita nel Quadro Dichiarazioni della domanda di pagamento in SIU. Per le spese di cui all'art. 6, paragrafo 6.1, lettera e) è necessario presentare copia della garanzia/fidejussione stipulata;
 - b. copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera a) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 14.7.

È possibile per il beneficiario che ha richiesto l'anticipo, richiedere anche l'acconto, fino al raggiungimento di un massimo pari all'80% del contributo.

Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 825/2017, non è possibile

¹⁰ Salvo apposizione sulla polizza della firma digitale del soggetto garante oltre che di quella del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;



richiedere l'acconto nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento.

- 14.5 Il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio del **24 maggio 2022**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
- 14.6 In allegato al modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere:
- a) relazione conclusiva di progetto (Allegato G al presente Bando) comprensiva di relazione tecnica conclusiva redatta e sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014. La documentazione deve dimostrare gli obiettivi conseguiti in termini di risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando, al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché con la diagnosi energetica ante intervento. Se del caso, la relazione tecnica finale deve evidenziare l'introduzione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica rinnovabile che non hanno comportato consumo di suolo e/o che hanno determinato la riduzione dei gas effetto serra. Alla relazione deve essere allegata la relazione tecnica asseverata o la diagnosi energetica post intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 5.2, Fase 3;
 - b) in caso di lavori edilizi e impiantistici: copia della documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa come definita all'articolo 4, paragrafo 4.2, in cui è stato realizzato il progetto. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità degli immobili deve riportare gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - c) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: "POR FESR [Inserire ID Domanda]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un'apposita dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro Dichiarazioni della domanda di pagamento in SIU. Per le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera e) è necessario presentare copia della garanzia/fidejussione stipulata;
 - d) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera c) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 14.7;
 - e) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'articolo 17, paragrafo 17.2;
 - f) in caso di intervento che necessita di titolo abilitativo edilizio o per la realizzazione dell'impianto di produzione energia da fonte rinnovabile: copia dei titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA, Permesso di costruire) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dalla normativa vigente in materia, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
 - g) in caso di impianti: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 o copia dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) del D.M. n. 37/2008, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice;
 - h) in caso di locazione finanziaria (leasing): copia del contratto di locazione finanziaria da cui si evincano il tipo, le caratteristiche e il costo del bene, la sua durata e l'importo dei canoni; copia della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della società di leasing ed eventuale documentazione dimostrante l'economicità dell'operazione di cui al paragrafo 14.10, lettera d);
 - i) in caso di scelta del regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 38 e 41, documentazione utile a dimostrare la metodologia adottata per il calcolo degli investimenti supplementari;



3bfdc2cc



- j) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità dello stesso (Allegato I).

Nel caso di ricevimento dell'acconto, dovranno essere trasmessi esclusivamente i documenti, tra quelli elencati alle lettere da b) a i), non prodotti in allegato alla domanda di acconto e non ancora in possesso di AVEPA.

- 14.7 Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'assegno; 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.



3bfdc2cc



	<ul style="list-style-type: none"> • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione. 	
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) scontrino. 	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	<ol style="list-style-type: none"> 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta. 	

- 14.8 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **10 maggio 2022**.
- 14.9 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
- 14.10 La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni¹¹:
- a) il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo;
 - b) è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore entro il periodo di ammissibilità delle spese;
 - c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - d) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.
- 14.11 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti l'ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figuri il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un

¹¹ L'ammissibilità della spesa per la locazione finanziaria è disciplinata dall'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.



- conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.
- 14.12 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
- 14.13 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 6.1 fino a un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 6, paragrafo 6.1, lettere b), c) e d). Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
- 14.14 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA – Area Gestione FESR assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
- 14.15 Alla data di invio della domanda di anticipo, acconto o saldo, a pena di revoca del sostegno, nel caso di scelta da parte del beneficiario del regime di aiuti compatibili di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, l'impresa deve possedere anche il seguente requisito: *“Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno”* (c.d. Clausola Deggendorf).
- 14.16 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Verifiche e controlli

Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato secondo le modalità di cui al paragrafo 15.4.
- 15.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente **revoca totale** dello stesso nei seguenti casi:
- mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **10 maggio 2022** previsto all'articolo 5, paragrafo 5.6;
 - mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del **24 maggio 2022** previsto all'articolo 14, paragrafo 14.2;
 - qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione o, comunque, a euro 80.000,00;
 - qualora, in fase di rendicontazione, la spesa per la realizzazione dell'intervento risulti superiore rispetto a quella indicata nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando e il nuovo indice di economicità del progetto, rideterminato sulla base della spesa maggiorata, sia uguale o inferiore a quello del primo degli interventi non sovvenzionati in graduatoria di finanziabilità;
 - qualora, in fase di rendicontazione, non risultino realizzate le opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti indicate nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando;
 - qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;



3bfdc2cc



- g) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle finalità del presente Bando;
- h) qualora il beneficiario non abbia svolto, entro il **10 maggio 2022**, la valutazione post intervento di cui all'articolo 5.2 Fase 3;
- i) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

15.3 Si procede a **revoca parziale** del contributo, nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4;
- b) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento, così come previsto dall'art. 5, paragrafo 5.6;

- c) qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando;
- d) mancato mantenimento delle unità operative in cui si è realizzato il progetto nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
- e) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo 15.6;
- f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, in conformità all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- g) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- h) qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da c) a h) la revoca è proporzionale al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

15.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento a un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.

15.5 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve



3bfdc2cc



essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento comporta a carico del cedente la revoca del contributo concesso o, ai sensi del paragrafo 15.3, lettera e), la revoca del contributo erogato. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

Si specifica che nei casi di trasformazione societaria con mantenimento della medesima compagine societaria e del medesimo complesso aziendale si riconosce il possesso del requisito di cui all'art. 4, paragrafo 4.2, lettera a).

- 15.6 Le disposizioni di cui al paragrafo 15.5 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

- 16.1 La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme del diritto dell'Unione Europea e nazionali.

- 16.2 La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

- 16.3 La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA, della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

- 16.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità

- 17.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente



3bfdc2cc



Bando. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR anche inserendo appropriate informazioni nel sito web dell'impresa (se esistente) al più tardi al momento del saldo del contributo, al fine di consentire ad AVEPA le opportune verifiche.

- 17.2 Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile al più tardi al momento del saldo del contributo, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso, utilizzando il format Header Web disponibile al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari> ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.
- 17.3 Il beneficiario è tenuto in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti per le "Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione" disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>. Si precisa inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014 - 2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.
- 17.4 Il Beneficiario del contributo ha inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
- 17.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali (Allegato XXII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
<http://bandi.regione.veneto.it>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>
<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>

Art. 18 Disposizioni finali e normativa di riferimento

- 18.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme del diritto dell'Unione Europea, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Reg. UE 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).



3bfdc2cc



- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 – 2020;
- Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
- Decreto del Direttore di AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 allegato A) “Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020” e s.m.i.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative del diritto dell’Unione Europea e/o statali e/o regionali.

- 18.2 L'Allegato H al presente Bando riporta l'“**Estratto delle principali normative richiamate nel Bando**”.

Art. 19 Informazioni generali

- 19.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> e sul sito dell’OI AVEPA <http://www.avepa.it/por-fesr-2014-2020>
- 19.2 Le informazioni e chiarimenti, esclusa qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno, potranno essere chiesti ad AVEPA – Area gestione FESR telefonando al seguente numero: 049 7708711. In particolare:
- a) nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al bando è possibile:
 1. chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati e in caso di eventuali problematiche che non hanno permesso di portare a termine la presentazione della domanda in SIU. A tal fine è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> ;
 2. chiedere informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, contattando telefonicamente l’Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura al seguente numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 - b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura sulla documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
- 19.3 Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
- 19.4 La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020.

Art. 20 Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne

- 20.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- 20.2 I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini



3bfdc2cc



statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni. Infine, si fa presente ai beneficiari che, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati forniti in SIU nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria sul POR FESR 2014-2020, saranno trasferiti nella banca dati di Arachne e saranno utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema Arachne, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

- 20.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
- 20.4 Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
- 20.5 Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
- 20.6 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it
- 20.7 All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
- 20.8 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



3bfdc2cc

